



TRIBUNALE CIVILE DI ANCONA
UFFICIO FALLIMENTARE

n. 169/2020 r.g. pre-fall cui è riunito il n. 13/2021 r.g. pre-fall
e n. 1/2021 r.g. C.P.

IL TRIBUNALE DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE

riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati:

Giuliana Filippello	presidente-relatore
Sergio Casarella	giudice
Maria Lefizia Mantovani	giudice

Ha emesso il seguente

DECRETO

Letti i ricorsi presentati in data 23.12.2020 da ALESSIO TERENCEO, DANIELE PERFETTI, FABRIZIO FALCIONI, LUCA MATTETTI, MASSIMO CHIAPPINI, MATTEO ELEUTERI e MICHELE NISTA e in data 5.2.2021 da ELETTO ZETA SRL, per la dichiarazione di fallimento di ITALIAN ELECTRICS SYSTEMS COMPANY SRL

visto il ricorso con riserva di domanda di concordato depositato il 3.3.2021 dalla ITALIAN ELECTRICS SYSTEMS COMPANY SRL (avvocato Gallo Bruno) e la contestuale istanza di concessione di termine per il deposito della proposta e della documentazione di legge a corredo,

PREMESSO

che l'art. 161, sesto comma, l. fall. consente all'imprenditore che versi in uno stato di crisi di depositare ricorso per l'ammissione al concordato preventivo, con riserva di successivo deposito del piano, della proposta di concordato e della documentazione prescritta ovvero di piano di ristrutturazione che vorrà adottare per risanare i suoi debiti, prevedendo che il tribunale, dopo la presentazione del ricorso, fissi un termine per il deposito del piano e della documentazione prescritta, termine variabile tra i sessanta e centoventi giorni, non superiore a sessanta giorni ove sia già pendente un procedimento per la dichiarazione di fallimento, prorogabile solo in presenza di giustificati motivi;

che la norma menzionata distingue tra momento di presentazione del ricorso (la domanda di ammissione) e momento di presentazione della proposta e del piano



TRIBUNALE CIVILE DI ANCONA UFFICIO FALLIMENTARE

(modalità dell'accordo che si intende proporre ai creditori e contenuto del piano di risanamento), operando una separazione ed un distinguo tra l'aspetto più tipicamente giurisdizionale della procedura di ammissione (il ricorso) e l'aspetto negoziale (il piano di risanamento ed il programma ai creditori);

che l'operata distinzione tra ricorso, da un lato, e piano-proposta, dall'altro, presuppone che il controllo di legittimità del ricorso venga esercitato dal tribunale, attraverso la verifica dell'esistenza dei requisiti formali e sostanziali della domanda giudiziale che è stata proposta, già al momento in cui è chiamato a emanare il decreto di concessione del termine per il successivo deposito della proposta e del piano;

che poiché gli effetti dell'ammissione alla procedura divengono opponibili ai terzi dalla data di iscrizione del ricorso nel registro delle imprese, formalità adempiuta in coincidenza temporale con la presentazione del ricorso al tribunale, essendo oggi previsto che sia lo stesso cancelliere a provvedervi entro il giorno successivo al deposito del ricorso in cancelleria, nel caso in cui venga presentato un ricorso in assenza di un piano, anche al fine di evitare e prevenire strumentalizzazioni e/o abusi del nuovo istituto, il tribunale è chiamato a riscontrare prima fra tutti la propria competenza, la legittimazione attiva del proponente attraverso la verifica altresì dell'esistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per l'ammissione alla procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza;

Considerato che a tal fine il tribunale deve verificare :

1. che siano depositati con la domanda i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi nonché l'elenco nominativo dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti;
2. che sia posto in essere l'adempimento di cui all'art 152, 2° comma l.f.;
3. che il debitore nei due anni precedenti non abbia presentato altra domanda di concordato con riserva alla quale non abbia fatto seguito l'ammissione alla procedura di concordato o l'omologazione di un accordo di ristrutturazione;
4. che sussista la competenza territoriale del tribunale adito,
5. che il ricorso sia sottoscritto (anche) dal soggetto legittimato;
6. la presenza del requisito soggettivo ed oggettivo per essere ammesso ad una procedura di negoziazione dello stato di crisi;

Ritenuta la competenza del Tribunale di Ancona sulla domanda, avendo la società la propria sede legale in Comune facente parte del circondario del Tribunale adito;

Rilevato:



TRIBUNALE CIVILE DI ANCONA
UFFICIO FALLIMENTARE

che la società riveste la qualità di imprenditore commerciale fallibile;

che la società ha presentato unitamente al ricorso i bilanci relativi agli esercizi 2017, 2018 e 2019, nonché situazione patrimoniale aggiornata per l'anno 2020, oltre all'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti,

che il ricorso è sottoscritto dal legale rappresentante della società;

che la domanda è stata approvata a norma dell'art. 152, l.fall.;

che non ricorre la condizione di inammissibilità di cui all'art. 161, nono comma, l.fall.;

che è opportuno provvedere alla nomina anticipata del commissario giudiziale, ai sensi dell'art. 161, sesto, l.fall., al fine di coadiuvare il tribunale nelle operazioni di controllo e verifica sull'adempimento degli obblighi informativi da parte del ricorrente, sull'attività di predisposizione del piano, sull'eventuale compimento di condotte previste dall'art. 173 l.fall. e per l'acquisizione di ogni utile ulteriore informazione (allo scopo, l'ausiliario avrà facoltà di convocare o sentire l'imprenditore ed i suoi tecnici e professionisti quando occorrono chiarimenti, mentre gli stessi avranno l'obbligo di prestare la dovuta collaborazione anche mettendo a disposizione la documentazione richiesta, compiere attività ispettiva in ordine al contenuto e alla rispondenza al vero degli atti e documenti dell'imprenditore);

che risulta pendente, presso il tribunale di Ancona, procedimento per la dichiarazione di fallimento;

che in considerazione dell'attività commessa al commissario giudiziale e di quella di vigilanza e controllo (alla luce della necessità di svolgere seri controlli sui comportamenti della ricorrente e sui contenuti, anche sotto il profilo della loro rispondenza al vero, degli atti e documenti che depositerà in adempimento agli obblighi informativi imposti dalla legge) che lo stesso pubblico ufficiale sarà chiamato a svolgere nel corso del procedimento, è opportuno disporre il deposito di cauzione quale garanzia del pagamento delle spese di procedura, tra cui quelle derivanti dall'attività del commissario.

P.Q.M.

Visto l'art. 161, sesto comma, l.fall., concede alla ITALIAN ELECTRICS SYSTEMS COMPANY SRL il termine di giorni sessanta dalla data della comunicazione del presente provvedimento per il deposito del piano e della documentazione prevista dai commi secondo e terzo dell'articolo 161 l.fall.;



TRIBUNALE CIVILE DI ANCONA
UFFICIO FALLIMENTARE

ai sensi degli artt. 161, sesto comma e 163 l.fall. nomina commissario giudiziale il dott. Alberto Cagnucci

dispone che il debitore depositi in cancelleria:

- a cadenza periodica di quindici giorni una relazione riepilogativa della gestione economica e finanziaria dell'impresa e della attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano;

- a cadenza mensile, una situazione finanziaria dell'impresa, che verrà pubblicata nel registro delle imprese a cura della cancelleria;

avverte il debitore che può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale e che tutti i crediti di terzi eventualmente sorti per effetti degli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione compiuti successivamente al deposito del ricorso sono prededucibili ai sensi dell'art. 111 l.fall..

Dispone che entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento il ricorrente depositi, in un conto corrente intestato alla procedura e vincolato all'ordine del Giudice, la somma di €. 15.000,00, a titolo di fondo spese per la presente fase della procedura disponendo che lo stesso venga consegnato al commissario giudiziale (che provvederà a redigere verbale di consegna, da depositare nel fascicolo d'ufficio) per la relativa custodia con le modalità più opportune.

A norma dell'art. 92 O.G. il presente procedimento viene dichiarato urgente, poiché la sua ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti.

Dispone che il cancelliere: comunichi il presente decreto alla ricorrente, al pubblico ministero, al commissario nominato.

Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 9 marzo 2021.

Il presidente
Giuliana Filippello